



COMUNE DI BORGO PACE

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE n.13 del 18/07/2025

Oggetto: "ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027"

Premesso che, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Borgo Pace, è stato nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/06/2024 al fine di svolgere la funzione di Revisore dei Conti, così come previsto dall'art. 239 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di delibera di Giunta comunale n. 6 del 11/02/2025 sottoposta all'Organo di Revisione avente ad oggetto "Adozione del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2025-2027";

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2024 è stato approvato il D.U.P. – documento unico di programmazione- periodo 2025/2027;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 23/12/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.– documento unico di programmazione - periodo 2025/2027;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 23/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti:

- l'art. 6 "Piano integrato di attività e organizzazione" del D.L. n.80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021;
- il Comunicato del Presidente dell'Anac del 30 gennaio 2025 con il quale si ricorda che, per i soli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 30 marzo 2025, a seguito del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione disposto dal decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024

Richiamati:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...";
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede "... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";



- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 che prevede *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede al comma 2 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 che prevede *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che prevede: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55”*;

Visti:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che prevede in particolare all'art. 4, comma 2 *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*;



- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Preso atto che dal 01/01/2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 recante “*In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1*”;

Preso atto che il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all'art. 57, comma 3-septies, stabilisce che “*A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente*”;

Esaminata la proposta di modifica del P.I.A.O. 2025/2027;

Rilevato che:

- il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella tabella sottostante:

Totale spesa di personale	Limite spesa anno 2008	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
	269.490,39	261.034,96	258.456,67	256.736,77

- il Comune di Borgo Pace si colloca nella fascia demografica lett. a) (comune con meno di 1.000 abitanti) della tabella 1 del D.M 17/03/2020;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2024) pari ad euro 267.610,05 e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2022 – 2023 - 2024) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2025) pari ad euro 938.670,70 si attesta al 28,41%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 29,50%;
- ciò permetterebbe per il 2025 un incremento massimo della spesa di personale come sopra indicata dell'0,99% (che è la differenza tra il limite del 29,50% e il rapporto attuale del 28,41%),

Dato atto che:

- quanto previsto dalla programmazione di personale risultante dalla proposta di deliberazione della Giunta risulta in linea con le nuove regole assunzionali stabilite dalla normativa intervenuta;
- nel complesso, la programmazione prevede:



PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:

anno 2025: assunzione di un funzionario contabile a 20 ore settimanali a decorrere dal 01/09/2025, la predetta operazione è dettata dalla sostituzione di un dipendente che si è dimesso in data 07/01/2025;

anni 2026 e 2027: non si prevedono nuove assunzioni.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:

anno 2025:

- una assunzione di personale attraverso forme di lavoro flessibile nell'anno 2025, relativamente a una figura dell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, profilo contabile, a part time 6/36, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, da destinare al Settore Contabile per n. 8 mesi. Il costo previsto ammonta ad euro 5.020,68;
- una assunzione di personale attraverso forme di lavoro flessibile nell'anno 2025, relativamente a una figura dell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, profilo tecnico a part time 6/36, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, da destinare al Settore Tecnico con decorrenza 01/09/2025 fino al 31/12/2025. Il costo previsto ammonta ad euro 2.178,70;
- una assunzione di personale attraverso forme di lavoro flessibile nell'anno 2025, relativamente a una figura di istruttore, profilo amministrativo, part time 8/36, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, da destinare all'Area Amministrativo-contabile con decorrenza 01/09/2025 fino al 31/12/2025 per la sostituzione di personale assente con diritto al mantenimento del posto. Il costo previsto ammonta ad euro 4.973,70;

Preso quindi atto che viene garantito il rispetto del limite di cui all'art. 4 del Decreto 17.03.2020, come evidenziato della presente proposta;

Visto che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole di regolarità contabile e di regolarità tecnica rilasciati dal Responsabile dell'area Amministrativo-Contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 40-bis del D.lgs n. 165/2011;

Il revisore dei conti, premesso quanto sopra

accerta

che il Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027, contenuto nella sezione 3 del P.I.A.O. 2025/227, consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

esprime



parere favorevole sulla proposta di delibera di Giunta Comunale “Approvazione prima modifica del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2025-2027”

Rilevato che dalla documentazione esaminata, e dalle verifiche svolte dall’Organo di Revisione in questa sede, emerge che il bilancio 2025-2027 mantiene l’equilibrio pluriennale;

ASSEVERA

Il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio del Comune di Borgo Pace a seguito dell’adozione del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027.

Macerata, 18 luglio 2025

L’Organo di Revisione
dott. Paolo Clementi